

## **ALL. 4 AL DISCIPLINARE DI GARA**

# **PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE**

**PROCEDURA APERTA E TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58  
E 60 DEL D.LGS. 50/2016, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN  
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMI 2 E 4, LETT.  
A), DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO UTENTI DISABILI PER LE ESIGENZE DELLA A.S.L.  
ROMA 2, PER LA DURATA DI MESI 6 PIU' ULTERIORI 6 DI  
EVENTUALE RINNOVO.**

**CPV 63000000**

**SERVIZI DI SUPPORTO E AUSILIARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI**

## Art. 1

### Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di servizi e forniture di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 2. Ai sensi dell'art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, l'esplicita accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo superiore a € 40.000,00, nonché di iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

## Art. 2

### Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori, l'operatore economico:
  - I. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - II. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - III. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge 10 ottobre 1990 n.287 recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
  - IV. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
  - V. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

- VI. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti paragrafi IV e V costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

### **Art. 3**

#### **Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165) o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

### **Art. 4**

#### **Violazione del Patto di Integrità**

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:
- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale di importo pari al cinque per cento del valore del contratto;
  - b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (disciplina del processo amministrativo). È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

### **Art. 5**

#### **Efficacia del Patto di Integrità**

1. Il presente Patto di Integrità degli Appalti produce i suoi effetti per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Per la Società \_\_\_\_\_  
 Il legale rappresentante                       Il procuratore *ad negotia*

\_\_\_\_\_